

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 3075} —

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BALLARDINI, BALZAMO, ACHILLI, FELISETTI, GUERRINI,
MAGNANI NOYA MARIA, SIGNORILE, VINEIS, BATTINO-
VITTORELLI, CASTIGLIONE, CANEPA, ARTALI**

Presentata il 4 luglio 1974

Riduzione dei termini e semplificazione del procedimento elettorale. Modifica del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, della legge 6 febbraio 1948, n. 29, e della legge 4 aprile 1956, n. 212

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono presto trascorsi trent'anni da quando, abbattuto il regime fascista, il popolo italiano riconquistò la libertà democratica ed il suffragio universale. In questo lungo periodo gli elettori sono stati più volte chiamati ad esercitare il loro diritto per eleggere il Parlamento nazionale, le assemblee regionali, gli organi dell'auto-governo locale, ed anche per esprimere la loro opinione sui problemi specifici di grande importanza in occasione dell'ormai remoto *referendum* istituzionale o del recente *referendum* sul divorzio. Possiamo concludere che gli italiani hanno ormai acquistato una consolidata familiarità almeno con gli aspetti tecnici del meccanismo di votazione, tanto più che ormai è entrata nella civile arena dei confronti elettorali una imponente nuova leva giovanile nata e cresciuta nel dopoguerra, per la quale il diritto elettorale è nient'altro che un elemento naturale dell'ambiente civile in cui è sempre vissuta.

Il nostro sistema elettorale è regolato fondamentalmente da leggi che risalgono al 1948 alle quali sono state via via apportate correzioni marginali di adeguamento prima ad una prassi costituzionale e poi a vere e proprie revisioni della Carta fondamentale, come quella che stabilì la coincidente durata delle due Camere. Ma vari problemi sono venuti maturando negli ultimi tempi sulla base, alcuni, di suggerimenti di studiosi, altri, di esigenze politiche largamente condivise. Non pretendiamo con questa nostra proposta di affrontare tutta la problematica esistente attorno al nostro sistema elettorale, però la vogliamo menzionare nelle sue grandi linee segnandone a futura memoria gli aspetti più impegnativi, nel momento in cui vi proponiamo di adottare alcune parziali revisioni che ci sembrano mature nella coscienza generale.

Mentre è già presente davanti alle Camere la proposta di estendere l'elettorato attivo a chi abbia compiuto il 18 anno di età, abba-

stanza avanzata è la ricerca di un criterio di selezione dei candidati alla Camera che consenta di abbandonare quello delle preferenze individuali che, nella lunga esperienza, ha rivelato più difetti che pregi.

Temî di ancora incerta meditazione, anche se a nostro avviso di sempre più urgente attualità, sono la proposta di una più marcata diversità nei sistemi elettorali delle due Camere, come mezzo per tentare di dare un significato reale al bicameralismo; o il suggerimento di sviluppare il principio già contenuto nell'articolo 83 del testo unico sulle elezioni della Camera, fino a stabilire il conseguimento di una quota minima dei voti nazionali come condizione affinché i candidati di una lista possano essere eletti, e ciò al fine di contenere e possibilmente ridurre l'eccessivo frazionamento delle formazioni politiche.

Ma mentre su questi aspetti ancora esistono opinioni difformi fra le forze politiche e culturali, talché appare non facile, tranne che per il riconoscimento del voto ai diciottenni, raccogliere quella vasta confluenza di consensi che è sempre necessaria in una materia delicata come è questa, riteniamo che sui particolari aspetti che con questa proposta vogliamo sottoporvi in concreto, sarà abbastanza facile trovare le necessarie larghe adesioni.

Ciò che ci proponiamo con questo progetto di legge è una semplificazione ed un accorciamento della durata del procedimento elettorale. Tale fine è desiderabile sia perché comporta un contenimento delle spese elettorali, e ciò corrisponde ad una esigenza universalmente condivisa; sia perché, restringendo il

periodo elettorale, per un verso allarga i tempi di attività degli organi eletti, per altro verso diminuisce se non l'intensità almeno la durata di quella fatale sospensione dell'intera vita del paese che sempre si verifica, come una delle più tipiche caratteristiche emotive della nazione, nell'imminenza delle scadenze elettorali.

L'accorciamento dei termini del procedimento elettorale è reso possibile oggi sia perché il corpo e l'apparato elettorale, dopo la lunga pratica, ha perfezionato la sua funzionalità; sia perché i mezzi di trasporto, di comunicazioni e di propaganda sono assai diversi e più celeri di un tempo.

In sintesi la proposta di legge introduce le seguenti innovazioni:

1) riduce da 70 a 40 giorni la durata del procedimento elettorale;

2) limita ad una sola giornata le operazioni di voto, riservando quella immediatamente successiva alle operazioni di scrutinio;

3) dispone che l'ordine progressivo con cui le liste o i candidati sono iscritti sui manifesti e sulle schede elettorali non dipenda dall'ordine di presentazione ma dal sorteggio.

È stato necessario, per ovvie ragioni di coordinamento, rivedere, assieme al testo unico delle leggi per le elezioni della Camera dei deputati, anche la legge 6 febbraio 1948, n. 29, per la elezione del Senato, e la legge 4 aprile 1956, n. 212, sulla propaganda elettorale.

Siamo convinti, onorevoli colleghi, che vorrete condividere le finalità da noi perseguite, e quindi darete il vostro voto a questa proposta di legge.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

I sottoindicati articoli del testo unico delle leggi per la elezione della Camera dei deputati approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, sono così modificati:

Articolo 11: al terzo comma, dopo la parola, « precedente », aggiungere le parole: « e non prima di quaranta giorni dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali ».

Articolo 13: sostituire la parola « dieci » con la parola « cinque ».

Articolo 15: sostituire le parole « 68° » e « 62° » rispettivamente con le parole « 39° » e « 35° ».

Articolo 16: è sostituito dal seguente:

« Il Ministero dell'interno, nel giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per il deposito, restituisce un esemplare del contrassegno al depositante, con l'attestazione della regolarità dell'avvenuto deposito.

Se taluno dei contrassegni depositari non sia conforme a quanto stabilito all'articolo 14, nello stesso termine di cui al comma precedente il Ministero invita il depositante a sostituirlo entro il giorno successivo.

Entro quest'ultimo termine possono essere presentate al Ministero le opposizioni contro l'invito a sostituire il contrassegno depositato, nonché, da parte di tutti coloro che abbiano presentato un contrassegno, le opposizioni contro l'accettazione di contrassegni ritenuti facilmente confondibili con il proprio. A tal fine chiunque abbia presentato un contrassegno ha diritto di vedere gli altri che siano stati depositati. Sulle opposizioni di cui al precedente comma decide l'ufficio centrale nazionale entro i due giorni successivi, dopo aver sentito i depositanti dei contrassegni che vi abbiano interesse.

Per rendere possibili gli adempimenti di cui al presente articolo l'apposito ufficio del Ministero dell'interno funzionerà anche la domenica e i giorni festivi ».

Articolo 17: al primo comma sostituire le parole « un supplente » e « 56° » rispettivamente con le parole « tre supplenti » e « 29° ».

Sopprimere il secondo comma.

Articolo 20: al primo comma sostituire le parole « cinquantacinquesimo » e « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole « ventottesimo » e « ventitreesimo ».

Al quinto comma sostituire le parole « 1 » e « 100 » rispettivamente con le parole « 15 » e « 1.500 ».

Articolo 21: il secondo comma è sostituito dal seguente: « Nel medesimo verbale è annotata l'indicazione delle liste dei candidati presentate, delle designazioni del contrassegno e dei delegati ».

Articolo 22: sostituire la parola « 5 » con la parola « 2 ».

Articolo 23: al secondo comma sostituire la parola « 48 » con la parola « 24 ».

Al quinto comma sostituire la parola « tre » con la parola « due ».

Articolo 24: sostituire il n. 1 con il seguente: « assegna, con il sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascuna lista ammessa ».

Al n. 5 sostituire la parola « ventesimo » con la parola « decimo ».

Articolo 25: al primo comma sostituire la parola « quindicesimo » con la parola « decimo ».

Articolo 27: al primo comma sostituire le parole « trentesimo » e « quarantacinquesimo » rispettivamente con le parole « decimo » e « venticinquesimo ».

Articolo 28: al primo comma sostituire la parola « quindicesimi » con la parola « decimi ».

Articolo 33: al primo comma sostituire la parola « trenta » con la parola « venti ».

Articolo 35: al primo comma sostituire la parola « trentesimo » con la parola « ventesimo ».

Al quinto comma sostituire la parola « ventesimo » con la parola « quindicesimo ».

Articolo 36: al primo comma sostituire la parola « ventesimo » con la parola « quindicesimo ».

Articolo 42: al primo comma sopprimere le parole « salva la possibilità di assicurare un accesso separato alle donne ».

Articolo 64: è sostituito dal seguente:

« Le operazioni di votazione proseguono fino alle ore 22 in tutte le sezioni elettorali; gli elettori che a tale ora si trovano ancora nei locali del seggio sono ammessi a votare anche oltre il termine predetto ».

Articolo 65: è sostituito dal seguente:

Dopo che gli elettori abbiano votato, ai sensi dell'articolo 64, il presidente, sgomberato il tavolo dalle carte e dagli oggetti non necessari per lo scrutinio:

- 1) dichiara chiusa la votazione;
- 2) accerta il numero dei votanti risultanti dalla lista elettorale autenticata dalla commissione elettorale mandamentale, dalle liste di cui agli articoli 49, 50 e 53, dalla lista di cui all'articolo 52 e dai tagliandi dei certificati elettorali. Le liste devono essere firmate in ciascun foglio da due scrutatori nonché dal presidente e devono essere chiuse in un plico sigillato con lo stesso bollo dell'ufficio.

Sul plico appongono la firma il presidente ed almeno due scrutatori, nonché i rappresentanti delle liste dei candidati che lo vogliono, ed il plico stesso è immediatamente consegnato o trasmesso al pretore del mandamento, il quale ne rilascia ricevuta;

- 3) estrae e conta le schede rimaste nella cassetta e riscontra se, calcolati come votanti gli elettori che, dopo aver ricevuto la scheda, non l'abbiano restituita o ne abbiano consegnato una senza appendice o senza il numero o il bollo o la firma dello scrutatore, corrispondano al numero degli elettori iscritti che non hanno votato. Tali schede, nonché quelle rimaste nel pacco consegnato al presidente dal sindaco, ed i tagliandi dei certificati elettorali vengono, con le stesse norme indicate nel n. 2, consegnati o trasmessi al pretore del mandamento.

Queste operazioni devono essere eseguite nell'ordine indicato. Di esse e del loro risultato si fa menzione nel processo verbale ».

Articolo 67: è sostituito dal seguente:

« Compiute le operazioni di cui all'articolo 65 il presidente rinvia lo scrutinio alle ore 8 del giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio la votazione, e dopo aver provveduto a sigillare le urne, le cassette o scatole recanti le schede ed a chiudere il plico contenente tutte le carte, i verbali ed il timbro della sezione, scioglie l'adunanza.

Successivamente, fatta sfollare la sala da tutti gli estranei al seggio, provvede alla chiu-

sura e alla custodia di essa in modo che nessuno possa entrarvi. A tal fine il presidente, coadiuvato dagli scrutatori, si assicura che tutte le finestre e gli accessi della sala, esclusa la porta o le porte d'ingresso, siano chiusi dall'interno, e vi applica opportuni mezzi di segnalazione di ogni fraudolenta apertura; provvede, indi, a chiudere saldamente dall'esterno la porta o le porte d'ingresso, applicandovi gli stessi mezzi precauzionali.

Affida, infine, alla forza pubblica la custodia esterna della sala alla quale nessuno può avvicinarsi.

È tuttavia consentito ai rappresentanti di lista di trattenersi all'esterno della sala durante il tempo in cui questa rimane chiusa ».

Articolo 68: sostituire la prima parte del primo comma con la seguente:

« All'ora indicata nel primo comma dell'articolo 67 il presidente ricostituisce l'ufficio e chiama ad assistere alle operazioni i rappresentanti delle liste dei candidati. Constatata l'integrità dei mezzi di segnalazione apposti alle aperture e sugli accessi della sala; nonché l'integrità delle urne e dei sigilli: ».

Articolo 73: sostituire il primo comma con il seguente:

« Le operazioni di cui all'articolo 65 devono essere iniziate e compiute subito dopo la chiusura della votazione. Le operazioni di scrutinio di cui all'articolo 68 devono essere proseguite senza interruzione e ultimate entro le ore 20 del medesimo giorno in cui sono iniziate ».

Al secondo comma sostituire le parole « ore 14 del martedì » con le parole « ore 20 del lunedì ».

Articolo 92: al primo comma n. 3 sostituire le parole « cinquantesimo » e « quarantesimo » rispettivamente con le parole « ventottesimo » e « ventitreesimo ».

ART. 2.

I sottoindicati articoli della legge 6 febbraio 1948, n. 29, norme per la elezione del Senato della Repubblica sono così modificati:

Articolo 6: al terzo comma sostituire la parola « dieci » con la parola « cinque ».

Articolo 7: sostituire la parola « dieci » con la parola « cinque ».

Articolo 10: al primo comma sostituire la parola « trentacinquesimo » con la parola « ventesimo ».

Articolo 11: al primo comma sostituire la parola « trentesimo » con la parola « diciassettesimo ».

Articolo 12: nella prima parte sostituire la parola « venticinquesimo ».

Articolo 13: sostituire il n. 1 del primo comma con il seguente « assegna con il sistema del sorteggio, un numero progressivo a ciascun candidato ».

Al n. 3 del primo comma sostituire la parola « quindicesimo » con la parola « decimo ».

Articolo 22: al n. 2 sostituire la parola « quarantacinquesimo » con la parola « ventitreesimo ».

Articolo 24: sostituirlo con il seguente:

« La votazione per l'elezione dei senatori deve avvenire non prima di quaranta giorni da quella della pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi nella *Gazzetta ufficiale* ».

Articolo 26: al comma sesto sostituire le parole « la votazione alle ore 7 » e la parola « 48 » rispettivamente con le parole « lo scrutinio alle ore 8 » e « 67 ».

Il settimo comma è soppresso.

All'ottavo comma sostituire la parola « 47 » con la parola « 65 ».

Al nono comma sostituire le parole « diciotto del secondo » con le parole « venti del » e la parola « 52 » con la parola « 73 ».

All'undecimo comma sostituire la parola « 48 » con la parola « 67 ».

ART. 3.

I sottoindicati articoli della legge 4 aprile 1956, n. 212, contenenti norme per la disciplina della propaganda elettorale sono così modificati:

Articolo 3: al secondo comma sostituire la parola « 5 » con la parola « 3 ».

Articolo 4: al primo comma sostituire la parola « cinque » con la parola « tre ».